GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

EUGENIA NARDONE

Madre e vittima: la violenta deriva verso l'allontanamento dai figli. Riflessioni in tema di vittimizzazione secondaria

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
13 novembre 2026

Eugenia Nardone *

Madre e vittima: la violenta deriva verso l'allontanamento dai figli. Riflessioni in tema di vittimizzazione secondaria

Sommario

1. Premesse metodologiche: individuazione del fenomeno e definizione. – 2. Tema di indagine: la vittimizzazione della madre nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. Manifestazioni. – 3. La tutela in via normativa. – 4. … e in via interpretativa. – 5. Problemi ancora attuali. – 6. Conclusioni.

Abstract

Il contributo affronta il tema della vittimizzazione secondaria della donna, già vittima di violenza, nel contesto dei procedimenti civili, ove si registrano decisioni in materia di affidamento, diritto di visita e responsabilità genitoriale incoerenti, per contenuto e modalità di attuazione, rispetto alle allegazioni di violenza svolte dalla madre e, quindi, in contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione di Istanbul. Benché la Riforma Cartabia del 2021-2022 abbia introdotto, nel rito civile, un procedimento accelerato in caso di allegazioni di violenza domestica o di genere nei giudizi sulla crisi familiare e abbia riorganizzato e innovato la disciplina sugli ordini di protezione e nonostante il monitoraggio del GREVIO, le decisioni nazionali tendono a sanzionare più che a proteggere la madre già vittima di violenza e ciò a cagione di un perdurante atteggiamento di pregiudizio nei confronti della donna che denunci episodi di violenza o abuso, che si riflette nella tendenza a minimizzare le violenze allegate se non, finanche, a imputarle alla vittima stessa.

The paper analyses the issue of the secondary victimization of a woman victim of gender-based or domestic violence in the field of civil proceedings, focusing on the critical phenomenon of child custody and visitation decisions as well as parental authority decisions made without taking into account the mother's violence allegations and thus in violation of the obligations assumed by our country with the ratification of the Istanbul Convention. Despite the legislative measures put in place with the so-called Cartabia Reform (2021-2022) of the civil process (a fast-track procedure for cases of gender-based and domestic violence allegations and an innovative regulation about protection orders) and the monitoring of GREVIO, the national decisions tend to be punitive rather than protective towards

* Avvocato del foro di Rovigo e Dottoressa di ricerca in Diritto privato all'Università di Pisa (attualmente cultrice di diritto civile e tutor di diritto processuale civile all'Università di Ferrara, sede di Rovigo). Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

women victims of violence and this is the outcome of a prejudice towards the mothers who report abuses and a resulting tendency to disregard violence allegations as well as to impute violence to women themselves.

1. Premesse metodologiche: individuazione del fenomeno e definizione

È frequente che nell'opinione e nel linguaggio comuni la vittima di una violenza, se donna, sia considerata responsabile di aver provocato il suo aggressore o che la madre che si allontana dal compagno, tanto più se con i figli, sia incolpata di aver compromesso l'unità familiare e non creduta se, a motivo della propria condotta, riferisce di aver subito maltrattamenti dal partner. Vi è a monte un sistema sovrastrutturale di violenza maschile che si esplica nell'azione ma anche, e forse in modo più insidioso e difficile da debellare, "nelle vie puramente simboliche della comunicazione, del riconoscimento, del sentimento"[1]. Si tratta, cioè, di un atteggiamento culturale diffuso che è, però, anche giuridicamente rilevante poiché non rimane circoscritto al sentire e all'agire comune ma informa un *modus iudicandi* che si ripete nelle sedi giudiziarie contribuendo a "consolidare asimmetrie di genere"[2] e a causare quella che viene definita "vittimizzazione secondaria": nei procedimenti e per fatto delle istituzioni che a vario titolo compongono il sistema giustizia, la vittima di condotte maltrattanti patisce traumi secondari o comunque lesioni dei propri diritti, della propria dignità, salute psicofisica o sicurezza, vedendo non attenuata ma accresciuta la sua vulnerabilità[3]. Più chiaramente, l'espressione "vittimizzazione secondaria" – definita a livello europeo come la vittimizzazione "che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di individui e istituzioni alla vittima"[4] – indica l'effetto indiretto, secondario appunto, di abusi attuati dalle stesse istituzioni preposte alla cura, protezione e tutela della vittima: è il caso di istituzioni trascuranti, violente nell'accezione omissiva, che impiegano procedure eccessive o eccessivamente lunghe o adottano modalità poco rispettose e provvedimenti generici causa di possibili lesioni delle parti coinvolte[5]. La vittimizzazione secondaria

1 A. Cordiano, *La violenza intrafamiliare e i rischi della vittimizzazione secondaria*, in *Le violenze contro le donne: prevenzione e rimedi*, C. Abatangelo, G. Marchetti (a cura di), Bari, Cacucci, 2026, pp. 95 ss. Sul tema, v. E. Tognatti, *La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio*, in *Sociologia del diritto*, n. 2025, 2, pp. 9 ss.; A. Thiene, *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 186 ss.; T. Bene, *La vittimizzazione secondaria. Teoria e fenomenologia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023; J. Long, *Donne e diritto civile*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2023, pp. 79 ss.; per un'analisi sulla vittimizzazione secondaria della donna ad opera dei media, R. Catalano, *La vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza nella narrazione mediatica: nuovi profili di vulnerabilità*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi etici*, A. Patroni Griffi (a cura di), *Quaderni di bioetica*, n. 2025, 24, pp. 221 ss.

2 A. Cordiano, *op. cit.*, p. 96.

3 "Contesti e procedure apparentemente neutre possono provocare intrusioni nella sfera soggettiva, cagionando forme di vittimizzazione secondaria", come scrive A. Cordiano, *Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, p. 652 (v. anche Ead., *La violenza intrafamiliare*, cit., p. 96).

4 Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato, 14 giugno 2006, par. 1.3: "*secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim*".

5 A. Dissegna, *Maltrattamento istituzionale. Criticità del sistema di garanzie dei diritti dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie*, Milano, FrancoAngeli, 2025, p. 18 s. In particolare, scrive l'A., "*la condizione stessa di soggetto da supportare, sostenere, ac-*

è, quindi, una forma di maltrattamento istituzionale.

Benché il fenomeno descritto si comprenda più agevolmente in termini di sentenze di proscioglimento o decreti di archiviazione che lasciano impunite le condotte violente, non è solo nel procedimento penale che scaturiscono dinamiche di revittimizzazione. Nella giustizia civile, infatti, la vittimizzazione secondaria colpisce soprattutto le donne già vittime di violenza in ambito familiare o nelle relazioni affettive[6] esplicandosi, nelle forme di cui si dirà subito *infra*, lungo l'*iter* dei procedimenti della crisi familiare, di regolazione delle condizioni di affidamento dei minori o *de responsabilitate*, ovvero proprio nei procedimenti in cui *sub iudice* è il contesto ambientale e relazionale ove la violenza è agita.

2. Tema di indagine: la vittimizzazione della madre nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. Manifestazioni

In ragione della sua rilevanza, connessa all'invasività che inevitabilmente connota l'intervento istituzionale che si esplichi nella regolazione delle dinamiche personali e familiari, il tema di indagine è, quindi, la vittimizzazione secondaria della madre nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, ove la mancata valutazione della violenza si traduce nell'imporre, alla madre, soluzioni alternative di risoluzione della controversia, in provvedimenti stereotipati di affidamento condiviso della prole tra la stessa e il genitore violento, in limitazioni o esclusioni della di lei responsabilità genitoriale o finanche in provvedimenti di allontanamento dei figli dalla stessa con affidamento al servizio sociale o, peggio, collocamento dei minori in comunità[7].

Nell'acquisizione di consapevolezza circa la molteplicità di forme e conseguenze della violenza sulle donne e la conseguente necessità di prenderla in carico anche nelle sedi istituzionali e processuali, ha contribuito in modo determinante l'approvazione, avvenuta a Istanbul nel 2011, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77[8] e a cui, nel 2023, ha aderito anche l'Unione europea[9].

compagnare, tutelare implica la fragilità e la vulnerabilità rispetto a chi ha la responsabilità di aiuto o di tutela (Autorità Giudiziaria, servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, forze dell'ordine, medici)" (p. 18).

6 Quindi di violenza domestica.

7 A. Thiene, *op. cit.*, p. 196.

8 A. Thiene, F. Zanovello, *Le sfide della Convenzione di Istanbul nel contrasto alla violenza di genere*, in *Prevenire e contrastare le violenze di genere: uno studio multidisciplinare*, V. Gritti, E. Marescotti, A. Thiene (a cura di), *Annali online della didattica e della formazione docente*, n. 2024, 27, pp. 3 ss.

9 Dopo la firma avvenuta nel 2017, l'*iter* di adesione dell'UE alla Convenzione si è concluso con due decisioni del Consiglio (la n. 2023/1075 e la n. 2023/1076) entrambe del 1 giugno 2023 ed entrate in vigore il 22 giugno 2023. Altresì, il 14 maggio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027. Per un approfondimento sul sistema dell'Unione europea di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, v. S. De Vido, *La Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione europea in materia di violenza domestica e* intimate partner violence, in *La violenza domestica e la responsabilità civile nel nuovo diritto di famiglia*, M.R. Marella (a cura di), Pisa, Pacini Editore, 2025, pp. 62 ss.

In primo luogo, la Convenzione contiene una definizione di violenza domestica, intendendo quella comprendente "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima": in quanto si esplica nelle relazioni familiari, è questa la forma di violenza che, più di altre, entra nel procedimento civile e ricade nella competenza del giudice della famiglia, che deve farsi carico anche delle possibili ricadute secondarie che il procedimento che egli dirige può ingenerare a danno della già vittima di violenza.

Quanto agli obblighi in capo agli Stati firmatari, l'art. 18 prevede che le parti contraenti debbano adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza, tra cui anche misure che "mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria" (par. 3), come quella di assicurare una formazione specifica alle figure professionali che si occupano di vittime e di autori di atti di violenza (art. 15).

Nella consapevolezza, poi, della ricorrenza e gravità della vittimizzazione secondaria delle madri nei procedimenti in ordine all'affidamento dei figli, l'art. 31 della Convenzione dispone che "al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, debbano essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione". Ancora, è obbligo degli Stati adottare le "misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini" (art. 31, par. 2).

Altresì, sempre in relazione alle forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, l'art. 48 impone agli Stati firmatari di evitare, sia con misure legislative sia di altro tipo, il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie e quindi alla mediazione o a tentativi di conciliazione condotti[10] o comunque disposti in sede istituzionale, quali sessioni di confronto tra genitore violento e genitore vittima. A monte vi è la considerazione di come dinamiche consensuali non siano realmente accessibili alla vittima, che non si trova in una posizione di parità con il suo interlocutore bensì di soggezione.

Invero, il rapporto redatto nel 2019 dal GREVIO, l'organo indipendente del Consiglio d'Europa incaricato di verificare l'applicazione della Convenzione di Istanbul, e pubblicato il 13 gennaio 2020[11] aveva messo in luce significative violazioni rispetto agli obblighi, e ai corrispondenti standard di tutela, discendenti dalla Convenzione. Il GREVIO ha sottolineato (par. 180) la mancanza di una previsione legislativa che ponesse in capo ai competenti enti istituzionali l'espresso obbligo di tenere conto degli episodi di violenza domestica nell'ambito della determinazione dei diritti di affidamento e di visita come, invece, richiesto dalla Convenzione e la mancanza di qualsivoglia disposizione che riconoscesse la violenza domestica come causa di revoca, sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale[12].

10 Tipicamente, il tentativo di conciliazione svolto dal Presidente del Tribunale alla prima udienza di comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio ai sensi dell'ormai abrogato art. 708 c.p.c. e ora previsto dall'art. 473-*bis*.21 c.p.c. come di competenza del giudice delegato alla trattazione del procedimento.

11 *GREVIO's (Baseline) Evaluation Report on legislative measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) ITALY*, reperibile all'indirizzo https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy.

12 Basti pensare all'art. 330 c.c., che ricollega la decadenza dalla responsabilità genitoriale al fatto che il genitore "*viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri*" ma non fa esplicita menzione della violenza quale presupposto giustificativo di una pronuncia di decadenza sicché è l'interprete che può (o meno) ricondurre la violenza allegata nelle citate fattispecie di violazione/trascuratezza e abuso. Lo sottolinea anche G. Beninati, *Vittimizzazione secondaria: proliferazione di un*

Le rilevate carenze (solo in parte rimediate come si vedrà *infra*) sono manifestazione di una generale tendenza del sistema del diritto civile e processual-civilistico a minimizzare la violenza, che, rafforzata da una scarsa o assente comunicazione tra giudice penale e giudice civile e unitamente all'impreparazione dei magistrati e operatori, esita in modalità procedurali e di giudizio nelle quali le allegazioni di violenza non conducono a maggiori tutele ma – erroneamente sovrapposte a blandi conflitti genitoriali – si ritorcono contro la vittima: tale distorsione si coglie a pieno laddove la madre denunciante è, prima, destinataria di provvedimenti, quali quelli che richiedono dinamiche di confronto e di condivisione con l'autore della violenza (incontri, percorsi di mediazione, affidamento congiunto della prole[13]), per la stessa inattuabili e, poi, esposta, per la violazione degli stessi, a giudizi di inadeguatezza genitoriale – soprattutto formulati in sede di consulenza tecnica d'ufficio – e, quindi, a decisioni limitative della responsabilità genitoriale e finanche, come si è detto, a provvedimenti di allontanamento tra la stessa e i figli, anche nella forma più fisica dell'istituzionalizzazione[14].

Più recentemente, l'esigenza di adeguare la disciplina processual-civilistica agli obblighi di protezione della vittima di violenza familiare è stata messa in luce dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio[15], anch'essa tenuta a monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul e che, in data 20 aprile 2022, ha approvato all'unanimità una relazione[16] specificamente incentrata sulla vittimizzazione secondaria delle donne nei procedimenti in materia di affidamento e responsabilità genitoriale, evidenziando come non sia tollerabile che le violenze siano criminalizzate in sede penale ma non siano accertate anche nei procedimenti civili e minorili "e non abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità"[17].

La "consapevolezza che il contrasto alla violenza non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili"[18] è espressamente richiamata

fenomeno contrario ai diritti umani, in questa *Rivista*, n. 2023, 2, pp. 214 ss.

13 *GREVIO's (Baseline) Evaluation Report*, cit., p. 60, par. 184: "*GREVIO stresses that intimate partner violence is an essential factor in the determination of child custody. GREVIO notes that a system based on parents reaching agreements in the best interests of their children might not pose any difficulty for most separated parents. However, it is not appropriate for couples whose relationships have been marred by violence. GREVIO recalls that violence between partners is indicative of a power imbalance in the relationship which may impair the ability to negotiate fairly and come to a mutually acceptable agreement*".

14 A. Thiene, *Il sostegno alla genitorialità*, cit., p. 188, che cita a sua volta (*ivi*, nota 806) Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, *Relazione conclusiva*, 15 settembre 2022.

15 Istituita con delibera del Senato del 16 ottobre 2018 in G.U. n. 249 del 25 ottobre 2018.

16 Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza, *La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 20 aprile 2022.

17 B. Ficcarelli, *Studi sulla giustizia familiare. Il processo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2026, p. 276. Pur non potendo, in questa sede, approfondire anche questo ulteriore aspetto, valga sottolineare come fenomeni di vittimizzazione secondaria possano ingenerarsi anche qualora sia rigettata la richiesta di addebito della separazione in capo al coniuge autore di condotte violente escludendosi il nesso tra le stesse e l'intollerabilità della convivenza a motivo del fatto che le dette condotte erano state seguite da una "riappacificazione" o dalla ripresa della convivenza (v. Corte di appello di Torino, 20 gennaio 2025 n. 38, che riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di addebito della separazione, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2025, con nota di E. Tognatti, pp. 516 ss., ove l'A. svolge un più ampio ragionamento sulla rilevanza dei fatti di violenza ai fini dell'applicazione degli istituti dell'addebito della separazione e della riconciliazione *ex* art. 154 c.c.).

18 Relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia*

a ispirazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della Riforma Cartabia e, in particolare, delle deleghe di cui alla L. 26 novembre 2021, n. 206.

3. La tutela in via normativa

Di immediato interesse per il tema trattato sono le deleghe contenute all'art. 1, co. 23, L. n. 206/2021 e, in particolare, quelle di cui alla lettera b), che chiamava il legislatore delegato ad adottare disposizioni processuali e sostanziali "volte ad evitare la vittimizzazione secondaria"[19] e a fare in modo che, nei procedimenti familiari, "in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere", ossia in presenza *anche* di mere allegazioni[20] di violenza domestica o di genere, siano assicurate "su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione".

Tra le norme attuative contenute nel D.lgs. n. 149/2022 e, in particolare, tra quelle recanti la disciplina del nuovo rito unitario per le controversie coinvolgenti persone, minorenni e famiglie, ossia quelle di cui al Titolo IV-*bis* aggiunto al Libro II del codice di procedura civile, rilevano, in primo luogo, gli artt. 473-*bis*.12 e 473-*bis*.13 c.p.c. che prevedono che al ricorso introduttivo del giudizio e alla comparsa di risposta devono essere allegati anche i provvedimenti relativi al minore già emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Ciò significa, infatti, documentare al giudice civile, sin dall'inizio della procedura separativa o minorile, la vicenda del nucleo complessivamente intesa[21].

In tal senso, è ancor più utile, però, il riscritto art. 64-*bis* Disp. att. c.p.p.[22], rubricato "Comunicazioni e trasmissioni di atti al giudice civile", laddove dispone che il pubblico ministero, quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche cessata, è tenuto a darne notizia al giudice avanti il quale siano pendenti procedimenti di separazione, divorzio o relativi alla responsabilità genitoriale e a trasmettergli copia delle ordinanze che dispongono misure cautelari o la loro modifica e revoca, oltre che copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto e copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione. Un'efficace comunicazione tra giudice civile e giudice penale, infatti, è funzionale a che il primo, per iniziativa del secondo, conosca i fatti di rilevanza penale a prescindere dalle allegazioni della madre e quand'anche la stessa, per soggezione o ricorren-

di esecuzione forzata, pubblicata in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022, p. 71, ove è richiamata anche la già citata relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

19 Definita nella Relazione illustrativa al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 71, nei medesimi termini in cui è definita nella Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta (p. 8), ossia come fenomeno che si realizza "*quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano – o adottano troppo tardi – nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza*".

20 B. Ficcarelli, *op. cit.*, p. 283.

21 Cfr. art. 18, par. 3, Convenzione di Istanbul, che pone, tra gli "obblighi generali" degli Stati firmatari, anche quello di adottare, a protezione delle vittime di violenza, misure *"basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale*".

22 La disposizione è stata introdotta con la L. 19 luglio 2019, n. 69, nota come "Codice Rosso" e recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* ed è stata modificata con D.lgs. n. 149/2022. Sul coordinamento tra sede penale e sede civile, v. A. Cordiano, *Violenze assistite, domestiche e di genere*, cit., pp. 672 ss.; F. Tommaseo, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, in *Famiglia e diritto*, 2024, pp. 1163 e ss.

do, per volontà di "accelerazione"[23], a moduli consensuali, non li porti all'attenzione del giudice.

L'importanza di un efficace coordinamento informativo tra giudice civile e giudice penale è un aspetto che è stato ampiamente sottolineato dalla Corte di Strasburgo che, all'esito del giudizio *I.M. e altri c. Italia*[24], ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 8 Cedu al rispetto della vita privata e familiare per avere sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale (anche) la madre che si era opposta agli incontri disposti dal tribunale tra i figli e il padre benché la ricorrente avesse motivato la propria opposizione segnalando più volte l'inadeguatezza delle modalità di svolgimento degli incontri (senza la presenza di uno psicologo e tenuti in ambiente non protetto), l'aggressività del padre durante gli incontri stessi e benché la stessa avesse, sin dall'inizio del procedimento, allegato le violenze domestiche vissute personalmente e dai figli durante la convivenza con il padre e documentato l'esistenza di un procedimento penale pendente a carico dello stesso. In particolare, il tribunale civile non aveva preso in alcuna considerazione le violenze allegate, tant'è che la sospensione della responsabilità genitoriale pronunciata a carico del padre era stata conseguenza solo della condotta dallo stesso tenuta durante gli incontri. La sospensione per tre anni dalla responsabilità genitoriale, poiché non giustificata da "motivi pertinenti e sufficienti" ma resa senza tenere conto di tutti gli elementi del caso ed esclusivamente valorizzando il comportamento "asseritamente ostile" della ricorrente agli incontri e all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre (parr. 127-141), ha rappresentato un'ingerenza ingiustificata nell'esercizio da parte della ricorrente del suo diritto al rispetto della vita familiare e, quindi, una violazione dell'art. 8 Cedu. Emerge come la sospensione pronunciata a carico della madre si inserisca in quella prassi, segnalata dal GREVIO, di considerare le donne che si oppongono agli incontri tra i figli e il genitore violento e all'affidamento condiviso denunciando fatti di violenza come madri "non collaboranti" e in quanto tali da sanzionare[25], laddove invece, a monte di una decisione in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, dovrebbe esserci – come chiarisce la Corte – un accertamento complessivo delle circostanze allegate dalla ricorrente e la considerazione del diritto fondamentale alla sicurezza e all'integrità fisica della stessa e dei figli, in conformità all'art. 31 della Convenzione di Istanbul (par. 137).

Dovrebbe, poi, contribuire, a un effettivo accertamento della situazione complessiva del nucleo familiare e, quindi, anche dei fatti di violenza allegati, l'ascolto del minore[26]. L'art. 473-*bis*.6 c.p.c. prevede che il giudice proceda all'ascolto del minore che rifiuti gli incontri con uno o entrambi i genitori e ogni qual volta siano "allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore". Il giudice deve provvedere all'ascolto personalmente[27] e senza ritardo, assumendo "sommarie informazioni sulle cause del rifiu-

23 V. Corriero, *L'ascolto del minore dopo la Riforma Cartabia in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2026, p. 159 s.

24 Corte Edu, 10 novembre 2022, *I.M. e altri c. Italia*. Per un commento alla sentenza, v. G. Beninati, *op. cit.*; L. Lenti, *Violenza assistita e condotte ostative*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, pp. 349 ss.; M. Renna, *Violenza domestica, alienazione parentale e regolazione dell'affidamento minorile*, in *Famiglia e diritto*, 2023, pp. 305 ss.; G. Camilletti, *Vittimizzazione secondaria: inappropriata valutazione del rischio, inattendibilità della "PAS" e operatività dello stereotipo di genere*, in *Familia*, 2023, pp. 613 ss.; A. Thiene, *Il sostegno alla genitorialità*, cit., pp. 188 ss.

25 *GREVIO's (Baseline) Evaluation Report*, cit., parr. 182-185.

26 V. Corriero, *op. cit.*, pp. 151 ss.; C. Irti, *Il rifiuto del figlio di incontrare il genitore*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, pp. 1285 ss.; M. Velletti, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, pp. 1290 ss.

27 Ciò significa che l'ascolto non può essere delegato a esperti o ausiliari del giudice da cui pure il giudice può farsi affiancare – come non può più essere compiuto dai giudici onorari presso il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 473-*bis*.1, co. 2, c.p.c. – né può avvenire esclusivamente nel contesto di una consulenza tecnica d'ufficio. Secondo la dottrina, qualora sia

to" e può anche disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Il legislatore, quindi, mostra particolare attenzione all'esigenza di indagare il rifiuto del minore e, invero, individuarne le cause significa scongiurare il rischio che il rifiuto sia ascritto a una condotta ostruzionistica dell'altro genitore[28] non sostanziata da elementi oggettivi ma, piuttosto, agganciata a profili personologici sintetizzati in diagnosi di dubbio fondamento scientifico. Il riferimento è all'ampio ricorso fatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio (o in sede di relazione dei servizi sociali) alla diagnosi della sindrome da alienazione parentale (*Parental Alienation Syndrome*[29] - *PAS*) e soprattutto – benché già censurata dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità come si dirà *infra* – alla prassi giudiziaria dell'acritico recepimento delle conclusioni di tali consulenze o relazioni[30].

Tuttavia, l'efficacia della disposizione anche nel senso di tutela della madre dalla vittimizzazione secondaria è minata dalla previsione contenuta al precedente art. 473-*bis*.4, co. 3, c.p.c. che, ogni qualvolta le modalità di affidamento siano regolate dalle parti consensualmente, subordina l'ascolto del minore a una condizione di necessarietà. Occorre, invece, considerare come proprio nelle situazioni di violenza o abuso, il consenso espresso dalla vittima ben possa non essere autentico e celare uno stato di soggezione tale da indurre la parte che ha subito violenza ad accettare condizioni sfavorevoli sia in termini economici che di affidamento o collocamento della prole. In questi casi, la vittimizzazione secondaria è anteriore al procedimento civile che, però, non vale a disinnescarla, atteso che la predetta condizione di necessarietà, se non realmente vagliata, opererà non diversamente da un'ipotesi di esonero dall'ascolto del minore.

Ancora, molte delle disposizioni introdotte sono esplicitamente dedicate proprio alle modalità di conduzione delle consulenze tecniche d'ufficio, alla formulazione del quesito, all'utilizzo delle risultanze peritali, oltre che ai requisiti di nomina del consulente.

Ai sensi dell'art. 473-*bis*.25 c.p.c., il consulente deve utilizzare "protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica" mentre, in sede di attribuzione della delega, il giudice deve limitare gli accertamenti disposti sui profili personologici ai casi in cui riscontri un possibile nesso tra tali profili e la capacità genitoriale delle parti[31]. A sua volta, il consulente deve essere scelto "tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere"[32] e nel redigere la relazione deve tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e le valutazioni da lui formulate, indicando le metodologie e i protocolli seguiti nell'indagine. Analoghe previsioni circa modalità di redazione delle relazioni e tempistiche sono dettate dall'art. 473-*bis*.27 c.p.c. nel caso in cui il giudice disponga l'intervento dei servizi sociali o sanitari.

Con le predette disposizioni e pur senza vietare espressamente il ricorso a una diagnosi di PAS o

necessario ricorrere a una consulenza, per accertare la capacità di discernimento del minore o, a fronte di allegazioni di violenza (*infra*), per verificare la sussistenza di eventuali conseguenze dannose o traumi dovuti all'esposizione del minore a violenza, dovrebbe essere assicurata la contemporanea presenza del consulente e del giudice (v. M. Velletti, *op. cit.*, p. 1293).

28 Id., *ivi*, p. 1295.

29 In materia di PAS, cfr. T. Bene, *op. cit.*, p. 38 s. Cfr. anche M. Feresin, *I consulenti tecnici d'ufficio nei casi di affidamento dei bambini in situazioni di violenza domestica in Italia*, in *Minorigiustizia*, 2021, pp. 116 ss.; M. Feresin, M. Santonocito, P. Romito, *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica*, in *Sistema penale*, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2021-3, 2021.

30 C. Irti, *op. cit.*, p. 1286 ss.; M. Velletti, *op. cit.*, p. 1295.

31 Sul tema della ctu v. R. Donzelli, *La consulenza tecnica d'ufficio in materia familiare e minorile*, in *La consulenza tecnica d'ufficio. Funzione, oggetto, sindacabilità*, S. Patti, R. Poli (a cura di), Torino, Giappichelli, 2024, pp. 359 ss.

32 Cfr. art. 15, Disp. att. c.p.c.

ad altri costrutti analoghi, il legislatore intende garantire che siano espunte dal processo teorie dal fondamento scientifico controverso e che, al contrario, la consulenza d'ufficio serva a fornire al giudice esclusivamente "strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano unitamente ad ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibili adeguate a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori"[33].

Ancora, il nuovo Titolo IV-*bis* contiene un Capo III rubricato "Disposizioni speciali" e di cui fanno parte una Sezione I dedicata alla violenza domestica o di genere (artt. 473-*bis*.40-46 c.p.c.[34]), che traccia e disciplina una corsia preferenziale in sede di processo civile per i casi di allegazione di violenze o abusi familiari, e una Sezione VII, dall'art. 473-*bis*.69 all'art. 473-*bis*.72 c.p.c., dedicata agli ordini di protezione, che già dal 2001 esistevano nell'ordinamento all'interno del codice civile (artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.[35]) ma che ora sono meglio disciplinati e innovati.

Preliminarmente, l'art. 473-*bis*.42 c.p.c. impone al giudice e ai suoi ausiliari di tutelare la "sfera personale, la dignità e la personalità della vittima" e di garantirne la sicurezza: benché non esplicitata, vi rientra anche l'attenzione al rischio di revittimizzazione.

Ciò detto, il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione I e, con esse, delle previsioni ivi contenute in termini di accelerazione processuale, poteri istruttori e provvedimenti interruttivi del ciclo di violenza è l'allegazione[36] delle richiamate condotte di violenza e abuso da parte della vittima che, se fondate, indirizzeranno l'attività del giudice della crisi familiare anche con iniziative d'ufficio o con modalità decisorie *inaudita altera parte* (art. 473-*bis*.41, co. 1, c.p.c.). A tal fine, in aggiunta ai requisiti redazionali del ricorso e della comparsa di costituzione di cui agli artt. 473-*bis*.12 e 473-*bis*.13 c.p.c., la parte deve indicare i procedimenti definiti o pendenti aventi per oggetto abusi o violenze già accertate da altra autorità giudiziaria o amministrativa (quale può essere il questore) e offrire in comunicazione i provvedimenti pronunciati nei predetti giudizi, oltre che i verbali di sommarie informazioni o assunzione di prove testimoniali e copia degli accertamenti comunque svolti (art. 473-*bis*.41, co. 2, c.p.c.). Inoltre, ai sensi dell'art. 473-*bis*.42, co. 5, c.p.c., il magistrato affidatario della causa, con la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza, chiede al pubblico ministero o alle altre autorità informazioni sui procedimenti coinvolgenti le parti, definiti o pendenti, relativi a violenze o abusi e l'autorità interpellata provvede entro i successivi quindici giorni anche alla trasmissione degli atti. In aggiunta, il giudice può anche acquisire i rapporti di intervento e le relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività di indagine coperta dal segreto (art. 473-*bis*.44 c.p.c.).

33 Relazione illustrativa al D.lgs. n. 149/2022, cit., p. 63.

34 A. Nascosi, *Nuovi strumenti di tutela per contrastare la violenza domestica: la corsia preferenziale prevista dagli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2023, pp. 1856 ss.; Id., *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, in V. Gritti, E. Marescotti, A. Thiene (a cura di), *op. cit.*, pp. 81 ss.; M. Velletti, *Procedimenti con allegazioni di violenza domestica o di genere*, in *La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo*, R. Giordano e A. Simeone (a cura di), Milano, Giuffrè, 2023, p. 359 ss.

35 Richiamati dall'art. 736-*bis* c.p.c.; mentre l'art. 736-*bis* c.p.c. è stato abrogato dal D.lgs. n. 149/2022, gli artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c. sono stati abrogati dal D.lgs. n. 31 ottobre 2024, n. 164, correttivo al D.lgs. n. 149/2022.

36 Come precisato in dottrina, l'allegazione, per non comportare una deroga all'onere della prova in capo al ricorrente, dovrà comunque essere corredata di supporti probatori. Tuttavia, l'onere della prova è attenuato, collocato al livello di *fumus* (ovvero di fondatezza delle allegazioni stesse e non di accertamento dei fatti allegati) e ciò è coerente con il fatto che "*il processo civile non ammette la prova testimoniale della vittima (consentita invece nel contesto del giudizio penale), con la conseguenza che la prova del fatto della violenza nei procedimenti civili di crisi familiare può non essere di pronta soluzione*", come scrive A. Nascosi, *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, cit., p. 85 ss., nota 11. Sul punto, v. anche S. Patti, *Norme in tema di "violenza domestica o di genere". Prime osservazioni*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, p. 1243.

Inoltre, ai sensi del comma 3 del già citato art. 473-*bis*.42 c.p.c., quando, nei confronti di una persona sia stata resa sentenza di condanna o di patteggiamento o un provvedimento cautelare penale o civile o penda un procedimento penale in fase successiva alla conclusione delle indagini, per abusi o violenze, nel pronunciare il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice non include l'invito alle parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare né ne dispone la comparizione personale che, se dovesse avvenire per volontà delle parti, non sarebbe comunque seguita dall'esperimento in udienza di un tentativo di conciliazione. Ancora, il comma 6 dell'art. 473-*bis*.42 c.p.c. precisa che le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza e che, in caso di comparizione personale, il giudice non esperisce il tentativo di conciliazione né le invita a rivolgersi a un mediatore familiare[37]. Sono entrambe previsioni coerenti con quanto prescritto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul e funzionali a evitare conseguenze di vittimizzazione secondaria.

L'art. 473-*bis*.45 c.p.c., invece, integra la disciplina sull'ascolto del minore[38] prescrivendo che questo sia condotto con la cautela di evitare qualsiasi contatto tra il minore e la persona indicata "come autore degli abusi o delle violenze" e che l'ascolto stesso possa essere eluso qualora il minore sia stato già ascoltato nell'ambito di un altro procedimento e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti siano ritenute sufficienti ed esaustive. La previsione è coerente con quanto già detto in merito alla delineazione di canali di comunicazione strutturati ed efficaci tra giudice civile e giudice penale e contribuisce all'accertamento della fondatezza delle allegazioni di violenza.

Tuttavia, posto che l'art. 473-*bis*.45 c.p.c. rinvia alle modalità di cui agli artt. 473-*bis*.4 e 473-*bis*.5 c.p.c. e alle clausole di esonero contenute nella prima delle disposizioni richiamate[39], è auspicabile che, per non circoscrivere ulteriormente le ipotesi nelle quali l'ascolto, oltre ad essere previsto nelle norme, abbia effettivamente luogo e per non comprometterne la valenza di strumento di percezione diretta di quanto narrato dalle parti, il prescritto vaglio di sufficienza ed esaustività delle risultanze dell'ascolto siccome acquisite sia realmente condotto e che non basti a giustificare il non-ascolto ad opera del giudice della causa *de qua* l'acquisizione del verbale da altro procedimento.

Altresì, il già richiamato art. 473-*bis*.44 c.p.c., in generale dedicato ai poteri istruttori del giudice (interrogatorio libero delle parti, assunzione di sommarie informazioni e di prova testimoniale su capitoli anche formulati direttamente dal giudice, acquisizione di atti e documenti), aggiunge un ulteriore tassello alla disciplina della consulenza tecnica d'ufficio poiché prescrive espressamente che, nei procedimenti ove siano allegati violenze o abusi, il consulente incaricato sia dotato di una specifica competenza in tema di violenza domestica o di genere.

A chiusura della sezione, l'art. 473-*bis*.46 c.p.c. esplicita come la verifica della fondatezza delle allegazioni sia sufficiente all'adozione dei "provvedimenti più idonei a tutelare la vittima", richiamando espressamente – in chiave di concentrazione delle tutele[40] – anche gli ordini di protezione disciplinati dagli artt. 473-*bis*.69 e ss. c.p.c.[41] Sempre tenendo in considerazione le allegazioni di violenza e abuso,

37 A. Cordiano, *La violenza intrafamiliare*, cit., pp. 110 ss.

38 M. Velletti, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, cit., pp. 1290 ss.; A. Cordiano, *La violenza intrafamiliare*, cit., pp. 108 ss.

39 Ai sensi del quale "il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato". Si è osservato, tuttavia, come questa disposizione trasformi la regola dell'ascolto del minore dodicenne o infradodicenne se capace di discernimento in eccezione, v. V. Corriero, *op. cit.*, p. 159; G. De Cristofaro, *Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE*, in *Familia*, 2023, pp. 364 ss.

40 G. Caparezza Figlia, C. Petta, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, p. 1272.

41 A. Nascosi, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Famiglia e diritto*, 2021,

il giudice provvederà a disciplinare il diritto di visita e, a monte, le modalità di affidamento: pur in mancanza di un'espressa indicazione legislativa che assuma la condotta violenta come presupposto per derogare all'affidamento condiviso, la previsione anche di tale *thema decidendum* tra quelli da affrontare una volta rilevata la fondatezza delle allegazioni di condotte violente o abusanti sta a significare che il giudice debba comunque porsi il problema della ricaduta delle condotte violente o abusanti sul regime dell'affidamento[42]. Quanto al diritto di visita, l'art. 473-*bis*.46 c.p.c. è invece esplicito nell'imporre al giudice di individuare le modalità "più idonee a non compromettere la […] sicurezza" della vittima e dei minori, per esempio stabilendo che gli incontri avvengano in modalità protetta presso la sede dei servizi sociali territoriali. Si dovrebbero così scongiurare ulteriori condanne a carico dello Stato italiano analoghe a quella comminata dalla Corte di Strasburgo all'esito del già richiamato caso *I.M. e altri c. Italia*.

Adottati "i provvedimenti più idonei" a norma dell'art. 473-*bis*.46 c.p.c., il procedimento proseguirà sulle ulteriori domande formulate con il ricorso introduttivo e quindi per le varie statuizioni richieste ai fini della regolamentazione della crisi familiare ma quel che rileva è l'immediata considerazione dell'allegata situazione di violenza o abuso, da far cessare[43] all'esito di un'accelerata verifica della (sola) fondatezza delle allegazioni.

Quanto agli ordini di protezione, pur restando ferma la possibilità che siano oggetto di un'autonoma domanda di parte, come mezzo preventivo cautelare anche *ante causam*, gli stessi rappresentano ora una tutela utilizzabile anche in via incidentale durante la pendenza di ogni processo sulla crisi familiare laddove emergano fatti di violenza e abuso[44]. Inoltre, un'ulteriore innovazione è l'espunzione, tra i presupposti di adozione, della circostanza dell'attualità della convivenza, la cui eventuale cessazione non esclude che sia comunque necessaria una tutela nelle forme ammesse dall'art. 473-*bis*.70 c.p.c., norma che permette al giudice[45] di prescrivere, oltre all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, anche il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari o dai figli della coppia e anche il versamento di un assegno di mantenimento; coerentemente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e diversamente da come statuiva l'art. 342-*ter* c.c., invece, non è più previsto (né quindi permesso) che il giudice disponga l'intervento di un centro di mediazione familiare.

pp. 1189 ss.; G. De Cristofaro, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni* familiari, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2022, pp. 1459 ss.; C. Irti, *La dimensione "privata" della violenza e gli ordini di protezione, dal contesto "spaziale" al contesto "digitale"*, in M.R. Marella (a cura di), *op. cit.*, p. 105.

42 A. Nascosi, *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, cit., p. 96.

43 Come nota la dottrina (Id., *ivi*, p. 93), oltre a essere sicuramente adottabili, fermo il già detto presupposto della fondatezza delle allegazioni, su istanza di parte, il richiamo operato agli ordini di protezione dall'art. 473-*bis*.46 c.p.c. e il coinvolgimento di diritti indisponibili potrebbe anche rendere ammissibile una pronuncia degli stessi *ex officio*, quanto meno quando sono coinvolti minori (C. Irti, *Violenza nei confronti delle donne*, cit., p. 237; G. Caparezza Figlia, C. Petta, *op. cit.*, p. 1272 s.).

44 E, ai sensi dell'art. 473-*bis*.72 c.p.c., anche quando la condotta pregiudizievole sia tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente.

45 Anche il tribunale per i minorenni, quale ulteriore novità apportata dalla riforma del 2022.

4. … e in via interpretativa

Se è vero che le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia offrono ai soggetti del processo (giudice, interpreti, ausiliari, operatori) strumenti di protezione tipizzati e un corredo di indicazioni procedurali e metodologiche, è altresì vero che la tutela della madre dalla vittimizzazione secondaria si imponeva al legislatore già per effetto della ratifica della Convenzione di Istanbul e che, in luogo del legislatore – più concentrato nella criminalizzazione e nella tutela della vittima *per mezzo del* processo (penale) più che *nel* processo – sul fronte del diritto civile è intervenuta la Cassazione, fornendo risposte che, benché necessariamente originate da casi singoli, permettono ugualmente di delineare un sistema di tutela invocabile anche nei procedimenti ante Riforma Cartabia.

Come chiarito dalla Corte di cassazione a sezioni unite[46], la Convenzione di Istanbul, come la Cedu, costituisce, in forza dell'art. 117, co. 1, Cost., "il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale" (par. 5.3.7.6): quest'ultima deve essere formalmente adeguata agli obblighi assunti a livello sovranazionale e agli standard e agli obiettivi di tutela ivi indicati, mentre le pronunce giudiziarie che interpretano il diritto vigente ingenerando violazioni o inosservanze ai predetti obblighi sono illegittime e censurabili avanti la stessa Corte di cassazione. Con questa premessa, le sezioni unite rinviavano al giudice dell'appello che, nella sua composizione originaria, aveva dichiarato l'adottabilità di una minore riscontrandone lo stato di abbandono nella "dipendenza" e nella "sudditanza" che la madre avrebbe manifestato nei confronti del partner, autore di continue violenze e vessazioni a danno della stessa, ed evincibile, a detta degli stessi giudici, anche nel fatto di avere ella ritirato la denuncia inizialmente sporta dopo le ultime violenze patite. Le sezioni unite censurano apertamente la conclusione del giudice del merito che ha fatto discendere "la presunta inidoneità della madre" a svolgere il suo ruolo genitoriale proprio dalla condizione di vittima in cui ella versava senza che, in sede di ctu, fosse stata condotta un'indagine approfondita sulla sua capacità genitoriale, senza alcun "approfondimento in ordine al sostegno realmente offerto dai Servizi Sociali alla donna, per consentirle un miglioramento della propria attitudine all'accudimento ed alla crescita della minore" (par. 5.3.7.3), e senza considerare che la stessa aveva già allevato tre figli, mai dichiarati adottabili, ma solo valorizzando l'opposizione dalla stessa espressa all'ipotesi di ingresso in una struttura madre-bambina. Nel caso esaminato, non solo la dichiarazione di adottabilità ma anche le riscontrate approssimazioni in sede di ctu e la scarsa incisività dell'intervento operato dai servizi sociali testimoniano di come la vittimizzazione secondaria sia, come già precisato, una forma di maltrattamento istituzionale, perché "spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale" (par. 5.3.7.4).

La rilevanza degli obblighi sovranazionali e la chiarezza delle sezioni unite non hanno impedito, tuttavia, ulteriori pronunce di adottabilità indifferenti, e anzi a ulteriore aggravio, delle condizioni di violenza vissute dalla madre[47].

46 Corte di cassazione, sezioni unite, 17 novembre 2021 n. 35110, in *One Legale*.

47 Corte di cassazione, prima sezione civile, 4 febbraio 2022 n. 3546, in *One Legale*, ove la Corte ha confermato la dichiarazione di adottabilità resa in sede di merito in quanto, a fronte di un padre violento e dedito all'alcol, la madre "*aveva chiesto aiuto alle istituzioni solo quando non ha potuto farne a meno e, poi, è più volte tornata a vivere con il marito, che ha continuato ad essere violento, portando con sé il bambino*" (par. 3.2). Altresì, benché nel corpo della pronuncia non si parli espressamente di vittimizzazione secondaria né di violazioni alla Convenzione di Istanbul, lo Stato Italiano è stato condannato dalla Corte di Strasburgo anche in un caso nel quale "*la necessità […] di preservare quanto più possibile il legame tra la ricorrente e sua figlia*" (par. 90) non era stata "*debitamente presa in considerazione – sapendo che l'interessata si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità, considerate le violenze domestiche che aveva subìto e l'aiuto che aveva chiesto ai servizi sociali per proteggere sua figlia*" (*ibidem*). In

Si è detto, poi, come la vittimizzazione secondaria della donna non si esplichi solo in decisioni di immediata incidenza sulla sua sfera soggettiva, come quelle finalizzate a recidere la relazione con il figlio disponendone l'adottabilità, ma possa verificarsi ogni qualvolta il giudice eserciti le sue prerogative decisionali.

La Cassazione ha avuto occasione di precisare che, ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica, il giudice che non escluda l'esistenza di tali comportamenti, nell'adottare i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., deve anche "valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel singolo caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria"[48]. I provvedimenti *ex* art. 333 c.c. devono essere, quindi, tali da evitare la vittimizzazione secondaria[49] del genitore denunciante la violenza (oltre che dei minori, sia che la violenza si sia compiuta anche su di loro e sia che vi abbiano assistito). Nel caso specifico, la misura rispetto alla quale la Corte sollecitava la predetta valutazione di compatibilità era quella che disponeva l'effettuazione di colloqui congiunti tra i genitori e con gli operatori dei servizi sociali poiché "comportano, comunque, una interazione tra i coniugi" (par. 4.3) che, laddove non sia stata esclusa l'effettiva esistenza delle condotte di violenza dedotte in causa, "può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica" (*ibidem*), in violazione di quanto prescritto dalla Convenzione di Istanbul (artt. 18 e 48).

Ciò significa anche che, in presenza di allegazione di fatti di violenza domestica, il giudice, ove non escluda tali fatti, debba tenerne conto nel vagliare la personalità e la capacità genitoriale del genitore che ne sia indicato come autore[50].

Quanto alle modalità di accertamento degli episodi di violenza, questo deve essere condotto dal giudice civile autonomamente: se, da un lato, la pendenza di procedimenti penali non svolge carattere decisivo per l'indagine a cui è tenuto il giudice civile, un'eventuale archiviazione disposta in sede penale non esclude la rilevanza della condotta nella valutazione della capacità genitoriale.

Più nel dettaglio, la Cassazione ha richiamato[51] il giudice della famiglia a non trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi ma anzi ad accertare "velocemente e accuratamente" (par. 18) se le dette allegazioni abbiano un fondamento o meno, "anche acquisendo gli atti del processo penale, e comunque rendendo una autonoma valutazione sul punto" (*ibidem*). L'eventuale

particolare, la dichiarazione di adottabilità era stata resa nonostante non vi fossero lacune genitoriali tali da determinare lo stato di abbandono della minore stessa e sulla base di prospettazioni (l'esposizione della minore a condotte sessuali della madre) non indagate, benché più volte la ricorrente avesse chiesto che fosse svolta una perizia sulla minore in modo da accertarne lo stato psicologico e superare le accuse che le venivano mosse e più, pare, per pregiudizio nei confronti di una donna straniera (di nazionalità cubana) e che si era legata con un uomo che la maltrattava piuttosto che sulla scorta di riscontri oggettivi (Corte Edu, 20 gennaio 2022, *D.M. e N. c. Italia*). Sul punto, v. A. Cordiano, *Violenze assistite, domestiche e di genere*, cit., p. 654, nota 17; A. Thiene, F. Zanovello, *op. cit.*, p. 16, nota 60; N. Cardinale, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU*, in *Sistema penale*, https://www.sistemapenale.it/, 2022.

48 Corte di cassazione, prima sezione civile, 30 aprile 2024 n. 11631, in *One Legale* e in *Responsabilità civile e della previdenza*, 2025, pp. 148 ss., con nota di P. Rifiorati, *I provvedimenti giudiziari non devono causare la vittimizzazione secondaria*.

49 Di cui la Corte offre un'altra definizione, chiarendo che la vittimizzazione secondaria "*si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse*" (par. 4.2).

50 Come chiarito espressamente da Corte di cassazione, prima sezione civile, 16 settembre 2024 n. 24726, in *One Legale*, che richiama a sua volta Corte di cassazione n. 11631/2024.

51 Corte di cassazione, prima sezione civile, 21 febbraio 2025 n. 4595, in *One Legale* e con nota di N. Cecconi, *Acritico recepimento della consulenza tecnica e omesso accertamento delle allegazioni di violenza domestica: quali conseguenze per l'affidamento del minore?*, in *Famiglia e diritto*, 2025, pp. 780 ss.

archiviazione di denunce in sede penale non può costituire il solo elemento sulla base del quale escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile. I comportamenti violenti allegati da una parte a carico dell'altra sono, infatti, sicuramente rilevanti in sede civile "ai fini di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare, e di valutare il *best interest* del minore[52], nonché l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti" (par. 18). In particolare, la valutazione della idoneità genitoriale "non può prescindere in nessun caso dalla osservazione del comportamento" (par. 11.4) dell'uno e dell'altro genitore sicché nemmeno può basarsi su una mera valutazione personologica o sulla diagnosi di una patologia; il giudizio del giudice, quindi, può sì estendersi alle anomalie della personalità ma in quanto "incidano sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sull'adempimento dei doveri di cura, educazione, istruzione e accudimento dei minori" (*ibidem*), senza far discendere da una patologia o da un'anomalia personologica una presunzione di inadeguatezza al ruolo di genitore[53]. Con questi passaggi, la Corte, senza introdursi nel dibattito sulla scientificità o meno delle teorie sulla PAS[54], richiama il giudice della famiglia all'oggetto del suo accertamento, giungendo ad affermare, sulla scorta di un'interpretazione del diritto interno conforme alla Convenzione di Istanbul[55] e alla Convenzione Edu, quanto il legislatore ha poi codificato nelle disposizioni sulla consulenza tecnica d'ufficio introdotte con la Riforma Cartabia, sia quelle "generali" del Capo II sia quelle relative ai procedimenti ove siano allegati episodi di violenza di cui al Capo III. Inserendosi nel filone di pronunce precedenti[56] che, a fronte di episodi indicati dal consulente incaricato come significativi di una sindrome da alienazione parentale, già richiedevano al giudice un "supplemento di indagine"[57] volto ad accertare "utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni"[58] e anche facendo ricorso all'ascolto del minore[59], se i comportamenti indizianti

52 Il principio del *best interest of the child* è proclamato dall'art. 3, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) che dispone che in tutte le decisioni che riguardano il minore, qualsivoglia sia l'istituzione o autorità che quella decisione esprime e qualsivoglia sia la natura del procedimento decisionale, sia assunto in primaria considerazione il "migliore interesse" o il "massimo benessere possibile" per il minore, come scrive E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei* best interests of the child *come principio del miglior interesse del minore*, in *Famiglia e diritto,* 2023, p. 368, preferendo anche tradurre in questo modo, anziché con "superiore", il termine originale *best*; Ead., *Prima i bambini. Il principio del* best interest of the child *nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016; V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, pp. 407 ss.

53 Al contrario, il costrutto della PAS comporta proprio che "la falsità delle accuse di violenza si presume e nessun accertamento è in tal senso previsto", come sottolinea N. Cecconi, *op. cit.*, p. 792, nota 25.

54 V. anche S. Pecora Cucchiara, *Il diritto alla bigenitorialità e il problema della PAS,* in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2025, p. 771, per cui "compito del giudice del merito non è di condurre un'indagine sugli aspetti ontologici di una sindrome della cui esistenza la comunità scientifica discute […] quanto, piuttosto, di valutare la potenzialità lesiva dei comportamenti di un genitore volti ad alienare il figlio dall'altro genitore rispetto al diritto alla bigenitorialità del minore".

55 La Corte richiama la già citata Corte di cassazione n. 11631/2024.

56 Tra le pronunce ricordate vi è, ad esempio, Corte di cassazione, prima sezione civile, 17 maggio 2021 n. 13217, in *Famiglia e diritto*, 2022, pp. 262 ss., con nota di A. Spagnaro, *Condotta ostativa di un genitore e affidamento cd. "super esclusivo"* (ma v. anche L. Lenti, *PAS o non PAS? Non è questo il problema*, in *Questione Giustizia*, https://www.questionegiustizia.it/, 2021) o Corte di cassazione, prima sezione civile, 8 febbraio 2024 n. 3576, in *One Legale* e in *Famiglia e diritto,* 2024, pp. 405 ss. Può rinviarsi anche a Corte di cassazione, prima sezione civile, 24 marzo 2022 n. 9691, in *One Legale* e in *Famiglia e diritto*, 2022, pp. 910 ss., con nota di F. Danovi, *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore (per un definitivo rifiuto della sindrome di alienazione parentale).*

57 S. Pecora Cucchiara, *op. cit.*, p. 770 e per una ricostruzione sulla giurisprudenza in tema di PAS *ivi*, pp. 767 ss.

58 Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 8 aprile 2016 n. 6919, in *One Legale* e in *Famiglia e diritto*, 2016, pp. 623 ss.

una diagnosi di PAS siano comprovati e, se sì, causa di pregiudizio per il diritto alla bigenitorialità dell'altro genitore e per i *best interests*[60] *of the child*, la Corte chiarisce come il giudice civile non possa esimersi da un accertamento in ordine alla fondatezza delle allegazioni di violenza, poiché "non può […] seriamente sostenersi che il comportamento di violenza domestica costituisca soltanto fonte di responsabilità individuale e non incida sulla relazione familiare e sulla idoneità genitoriale" (par. 15.1). Pertanto, "non è indifferente accertare se una relazione genitoriale e familiare disfunzionale affondi o meno le sue radici nella violenza domestica subita o assistita" (*ibidem*): la minimizzazione delle allegazioni di violenza può infatti portare a decisioni sull'affidamento o sulla responsabilità genitoriale disancorate dai fatti, viziate dal punto di vista motivazionale perché "sguarnite del necessario conforto scientifico"[61], inattuabili[62], erronee[63] e, comunque, in quanto indifferenti alle esigenze di protezione della vittima, in potenziale violazione della Convenzione di Istanbul e della Cedu[64]. L'applicazione non problematizzata[65] ma acritica della PAS come costrutto omniesplicativo ingenera una duplice vittimizzazione perché conduce a reputare la madre che denuncia fatti di violenza per opporsi all'affidamento condiviso o al diritto di visita dell'ex compagno come una madre inadeguata e induce quest'ultima a non denunciare eventuali abusi sofferti, con conseguente radicalizzazione della sua già esistente situazione di vulnerabilità[66].

59 Corte di cassazione, prima sezione civile, 16 maggio 2019 n. 13274, con nota di G. Cassano, I. Grimaldi, *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie: ragioni dei minori e decisioni irragionevoli tra giurisprudenza e normativa sovranazionale*, in *Corriere giuridico*, 2020, pp. 159 ss.

60 L. Lenti, *"Best interests of the child" o "best interests of the children"?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2010, pp. 157 ss. Per A. Thiene, *Gioventù bruciata* online*: quale responsabilità per i genitori?*, in *Minori e* privacy. *La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, A. Annoni, A. Thiene (a cura di), Napoli, Jovene Editore, 2019, p. 38, è preferibile il plurale *interests* poiché l'interesse del minore è da individuarsi come "sintesi e concretizzazione" dei suoi diritti inviolabili e tutti concorrenti.

61 M. Renna, *La c.d. sindrome di alienazione parentale*, in M.R. Marella (a cura di), *op. cit.*, p. 336.

62 "Perché la violenza spezza il clima di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell'affidamento condiviso" (par. 15.2).

63 Perché "sottovalutare – o peggio non considerare – le allegazioni di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, uno di quei gravi motivi che giustificano […] la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta" (par. 13) e "ove vi sia stata violenza assistita, ed a maggior ragione violenza diretta sui figli, il rifiuto dei minori di incontrare il genitore violento non può ritenersi ingiustificato ed essere addebitato all'altro genitore" (par. 15.2).

64 Non a caso, nell'impianto motivazionale, la Corte richiama la pronuncia della Corte Edu *I.M. e altri c. Italia*.

65 M. Renna, *La c.d. sindrome di alienazione parentale*, cit., p. 326.

66 *Ibidem*; invece, "*un corretto approfondimento istruttorio sulle allegazioni di violenza è passaggio essenziale per rispondere all'esigenza epistemica di una ricostruzione veritiera dei fatti, premessa della giustizia della decisione e dell'effettività della tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento del rischio di vittimizzazione secondaria*", come si legge in N. Cecconi, *op. cit.*, p. 792. La necessità di un accertamento autonomo da parte del giudice civile e la rilevanza delle allegazioni di violenza nelle decisioni civilistiche, in particolare in quelle sull'affidamento e la responsabilità genitoriale, nonostante l'eventuale archiviazione, nella diversa sede penale, della denuncia sporta per i medesimi fatti sono entrambi principi ribaditi ancor più recentemente da Corte di cassazione, prima sezione civile, 7 luglio 2026 n. 22872, in *One Legale*.

5. Problemi ancora attuali

Nonostante la pregnanza del quadro normativo sovranazionale e il richiamo alla sua effettività ed efficacia vincolante più volte fatto dalla Corte di cassazione con le sentenze ricordate *supra*, a livello nazionale continua a osservarsi la censurabile assenza di una reale valutazione delle allegazioni di violenza domestica nelle decisioni rimesse al giudice civile o minorile, con le relative conseguenze in termini di tempi del giudizio, standardizzazione delle procedure e dei provvedimenti e connesso rischio di allontanamento dei figli dalla madre.

Ne è prova il fatto che l'Italia sia stata nuovamente sanzionata dalla Corte di Strasburgo con la decisione resa nel ricorso *Ubeda e altri c. Italia*[67]. La vicenda portata all'attenzione della Corte Edu origina dal procedimento incardinato avanti il Tribunale per i minorenni di Benevento dalla madre e dai due figli minori che avevano denunciato di aver subito violenza fisica, psicologica, economica e sessuale da parte dell'ex convivente e padre dei minori. Il procedimento, incardinato a maggio 2021, si era protratto sino a giugno 2024 e, benché vi fosse stata un'immediata risposta in termini di collocamento della madre e dei minori in una comunità protetta per allontanarli dal padre e poi di sospensione in via interinale della responsabilità genitoriale di quest'ultimo, la Corte Edu ha censurato, in accoglimento delle istanze della ricorrente, il tempo trascorso dall'introduzione del giudizio sino alla pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, intervenuta solo nel maggio 2024, e il difetto di pronuncia sulle altre richieste avanzate dalla madre, ossia l'affidamento esclusivo dei figli, l'autorizzazione a trasferirsi in Francia con i figli (dove aveva la sua famiglia d'origine) e la determinazione di un obbligo di mantenimento a carico del padre.

L'autorità minorile italiana si è quindi nuovamente resa responsabile di una violazione dell'art. 8 Cedu che impone agli Stati, oltre alla protezione, il rispetto della vita privata e familiare anche con condotte attive e, quindi, anche con l'adozione, in sede di procedimento giurisdizionale, di provvedimenti rispondenti a tale scopo, sia per le tempistiche di assunzione che per le misure con gli stessi disposte. Inoltre, poiché nessuna delle decisioni adottate ha attribuito seria considerazione alle condotte di violenza allegate e, in particolare, la decisione finale è apparsa resa senza alcuna dettagliata analisi dei fatti allegati ma anzi prendendo a modello un provvedimento precedente e omettendone le parti nemmeno astrattamente riferibili al caso in esame, è lo stesso *modus operandi* del giudice nazionale ad aggravare la vittimizzazione secondaria della ricorrente: la vittima che ricorre all'autorità giudiziaria e sperimenta la minimizzazione se non la totale noncuranza delle proprie, benché specifiche e circostanziate, allegazioni di violenza, formulate in sede introduttiva del giudizio e poi reiterate, vede accresciuta e prolungata la sua sofferenza e con essa la percezione della non-emersione e conseguente incomprensione della vissuta violenza (parr. 116-117)[68].

La persistenza, ancora, di lacune nell'attuazione della Convenzione di Istanbul è messa in luce dal GREVIO nel rapporto, pubblicato il 2 dicembre 2025[69], di valutazione tematica in ordine ai progressi nella prevenzione e persecuzione della violenza oltre che nella protezione e nel sostegno alle

67 Corte Edu, 2 luglio 2026, *Ubeda e altri c. Italia* (v. M. Picchi, *Violenza domestica, inerzia giudiziaria e vittimizzazione secondaria: la Corte EDU torna a condannare l'Italia*, in *Familia*, https://www.rivistafamilia.it/, 2026).

68 Par. 117: "*[…] the Court shares GREVIO's concerns on this point regarding the existence of a widespread practice among civil courts whereby 'civil courts…not only fail to detect instances of violence, but they tend to ignore them' […] and considers that such conduct puts a further burden on the victims of domestic violence instead of protecting them*".

69 *GREVIO's First thematic evaluation report "Building trust by delivering support, protection and justice" ITALY*, reperibile all'indirizzo https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441. V. anche https://unipd-centrodirittiumani.it/it/notizie/grevio-prima-valutazione-tematica-sullattuazione-della-convenzione-di-istanbul-da-parte-dellitalia.

vittime compiuti dall'Italia dalla pubblicazione del rapporto del 13 gennaio 2020 al 14 ottobre 2025. Pur rilevando passi avanti e iniziative positive, il GREVIO riscontra ancora criticità nella raccolta dei dati relativi alla violenza di genere, ritardi nell'erogazione dei fondi ai centri antiviolenza (e comunque l'insufficienza delle risorse pure devolute), scarsa educazione e scarsa formazione professionale sul tema della violenza di genere, che, a sua volta, si ripercuote in una limitata considerazione della violenza all'interno del processo civile e, quindi, in procedure regolate e in decisioni assunte senza le opportune cautele. In particolare, tra i suggerimenti stilati a conclusione del rapporto, il GREVIO raccomanda alle autorità italiane di garantire, anche tramite un'opportuna modifica legislativa, che le allegazioni di violenza domestica costituiscano un criterio giuridico che il magistrato deve necessariamente impiegare nell'assunzione delle decisioni in tema di affidamento e diritto di visita[70] e un'applicazione delle disposizioni sugli ordini di protezione e sugli allontanamenti d'urgenza[71] coerente con le finalità della Convenzione anche nel senso che i primi siano estesi a tutte le vittime di violenza a prescindere dal fatto che le condotte siano perseguite o perseguibili in sede penale[72] e che i secondi coinvolgano anche i minori[73], così da non condizionare l'iniziativa della madre di denunciare quanto subito.

6. Conclusioni

Chi scrive auspica sia emerso come nel processo, sia penale che civile, vi sia un rischio intrinseco di vittimizzazione secondaria e come le modalità del suo svolgersi possano determinare una riacutizzazione della condizione di sofferenza della vittima.

Circoscrivere la vittimizzazione secondaria delle madri vittime di violenza nei termini di un fenomeno culturale che esita in stereotipi di genere e pregiudizi vuol dire focalizzare solo una parte – per quanto esistente – di un tema più vasto. È invece fondamentale indagare e disvelare come il medesimo approccio minimizzante trasmigri dal discorso quotidiano al diritto, influenzandone gli operatori e giustificando la lentezza del legislatore. Un deciso, benché necessariamente progressivo intervento sul diritto civile sostanziale e procedurale e una seria formazione professionale, utile alla riacquisizione da parte del giudice del suo ruolo di *peritus peritorum*, potrebbero inoltre contribuire alla lotta contro la violenza di genere e domestica. Infatti, nello stesso modo in cui possono ledere la vittima della violenza compromettendone libertà, diritti e poteri personalissimi – ovvero quelli che sorgo-

70 *Ivi*, p. 61, par. 16.

71 Sul tema v. A. Cordiano, *Violenze assistite, domestiche e di genere*, cit., pp. 660 e ss., che offre una lettura "di genere" del provvedimento d'urgenza *ex* art. 403 c.c. Nella sua formulazione riscritta dalla L. n. 206/2021, infatti, il provvedimento è adottabile non solo in situazioni abbandoniche ma anche in situazioni di esposizione del minore (e del genitore) a violenza. A margine che non è pacifico che l'art. 403 c.c. sia applicabile al genitore che si allontana con i minori per rivolgersi alle forze dell'ordine o a centri antiviolenza, la riconduzione nei presupposti dell'art. 403 c.c. anche delle ipotesi di violenza domestica crea un possibile contrasto tra la "strutturazione giurisdizionalizzata" del nuovo art. 403 c.c. e le norme di cui agli artt. 473-*bis*.40 ss. c.p.c., richieste dalla Convenzione di Istanbul. L'A. propone una possibile soluzione ipotizzando che il p.m., a seguito di segnalazione della pubblica autorità *ex* art. 403 c.c., non si attivi per chiedere al giudice la convalida della misura ma, invece, per promuovere ricorso ai sensi dell'art. 473-*bis*.40 e ss. c.p.c., "*confermando l'inserimento in collocazione protetta e chiedendo al giudice la secretazione dell'indirizzo di dimora in sicurezza. In questo modo si devierebbe dalla procedura giurisdizionalizzata del nuovo art. 403 c.c., ma confermandone la sostanza e aderendo alle nuove indicazioni normative*" (p. 662).

72 *GREVIO's First thematic evaluation report*, cit., pp. 63-64, par. 23.

73 *Ivi*, p. 63, par. 22.

no e si esercitano nella sfera familiare – misure limitative della responsabilità genitoriale o di regolazione delle modalità di affidamento, magari presidiate anche da misure di coercizione indiretta[74], possono rivelarsi per l'autore della violenza o dell'abuso un deterrente più efficace della minaccia della pena[75]. Infine, è indubbio che l'adeguamento alle raccomandazioni del GREVIO, soprattutto a quelle in termini di formazione professionale, educazione e sostegno economico alla rete sociale di contrasto alla violenza (servizi sociali, strutture abitative e di accoglienza, centri antiviolenza) comporti l'impiego di risorse economiche[76], ma è altresì vero che l'art. 31 della Costituzione eleva la tutela della famiglia a diritto sociale[77], e ciò vuol dire anche prevenzione e protezione della vittima dalla violenza, primaria come anche secondaria: se la prima ne colpisce in modo diretto l'integrità fisica o psicofisica, la seconda non è meno insidiosa poiché può colpire la vittima nella relazione più intima, quella con il figlio.

74 R. Senigaglia, *L'assolvimento degli obblighi genitoriali tra rimedi risarcitori e strumenti di attuazione*, in M.R. Marella (a cura di), *op. cit.*, p. 311. Il riferimento è agli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 c.p.c. di cui al Titolo IV-*bis*, Capo II, Sezione III, espressamente dedicati all'"Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento": sul tema – come sugli aspetti critici di queste disposizioni – si veda anche G. Caparezza Figlia, *Illeciti, violenze e rimedi nelle relazioni familiari*, in *Diritto civile minorile*, A. Cordiano, R. Senigaglia (a cura di), II ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2024, pp. 217 ss.; B. Ficcarelli, *op. cit.*, pp. 215 ss.

75 M. Velletti, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, cit., p. 1290.

76 A. Thiene, *Il sostegno alla genitorialità*, cit., p. 193.

77 Ead., *ivi*, p. 2 e *passim*.